



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n.126 TFT 03 del 26 ottobre 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievole per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 26 ottobre 2021

Il sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino é intervenuto tramite collegamento in teleconferenza.

DEFERIMENTI

Procedimento n.05/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. BARBAGALLO GIANLUCA, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società U.S.D. Atletico Catania;
- 2) U.S.D. ATLETICO CATANIA.

La Procura Federale con nota 1957/823 pfi 20-21/PM/vdb del 27 settembre 2021 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

- a) Il Sig. Barbagallo Gianluca, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società U.S.D. Atletico Catania, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del C.G.S., per avere lo stesso, in occasione della gara Atletico Catania – Enna, disputata in data 6.6.2021 in Mascalucia (CT), valevole per i playoff della categoria Eccellenza (girone B) del Comitato Regionale Sicilia: 1) offeso verbalmente e stratonato l'osservatore arbitrale, componente CRA e organo tecnico designato dall'A.I.A., sig. Oneglia Francesco, prima di farlo accedere all'interno dell'area riservata agli spogliatoi per raggiungere la terna arbitrale ed espletare il proprio mandato; 2) dopo il triplice fischio del direttore di gara, nella qualità di addetto di fatto, per la squadra locale, al controllo di persone che dalla tribuna potevano accedere agli spogliatoi, consentito l'ingresso nell'area "riservata" degli spogliatoi a circa una ventina di persone non autorizzate.
- b) La società U.S.D. Atletico Catania per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per la condotta posta in essere dal sig. Barbagallo Gianluca, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società U.S.D. Atletico Catania. Così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza dibattimentale del 26/10/2021 così fissata l'udienza, nessuno è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l'avviso di trattazione dell'odierna udienza, né gli stessi, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto tramite collegamento in teleconferenza ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) Per il sig. Barbagallo Gianluca all'epoca dei fatti, Vice Presidente della Società U.S.D. Atletico Catania la sanzione della inibizione di anni uno e mesi sei
- 2) Per l'U.S.D. Atletico Catania, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00=

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto nei limiti che seguono.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta provato. Infatti il presente procedimento nasce dalla segnalazione fatta dal sig. Francesco Oneglia, all'epoca dei fatti segretario del C.R.A. Sicilia designato osservatore arbitrale nella gara Atletico Catania – Enna Calcio valevole per il campionato regionale di Eccellenza, Girone "B", disputatasi a Mascalucia il 6.6.2021, il quale ebbe a riferire che al termine dell'incontro gli era stato impedito di accedere agli spogliatoi da un soggetto successivamente identificato nella persona del sig. Barbagallo Gianluca, nell'occorso addetto al cancello che dalla tribuna immetteva negli spogliatoi.

In particolare questi, sebbene avesse permesso l'ingresso nell'area degli spogliatoi a circa una ventina di soggetti non aventi titolo, impediva di contro l'accesso al sig. Oneglia nonostante questi si fosse qualificato e avesse reso edotto il Barbagallo della sua funzione.

Solo dopo una serrata interlocuzione il Barbagallo si determinava a fare entrare il sig. Oneglia ed una volta che questi era entrato e si stava dirigendo verso gli spogliatoi veniva raggiunto ancora una volta dal Barbagallo il quale proseguiva non solo nel suo comportamento offensivo ed irrispettoso ma assumeva anche un comportamento aggressivo stratonando più volte l'Oneglia, tant'è che alcuni soggetti non identificati lo trattenevano e lo allontanavano così evitando che la situazione degenerasse.

Nello stesso frangente un altro soggetto fatto entrare poco prima dal Barbagallo, e rimasto non identificato, assumeva anch'esso un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del sig. Oneglia.

Quanto riferito dal sig. Oneglia trova piena conferma nelle dichiarazioni rese al rappresentante della Procura Federale nel corso delle indagini dal sig. Brusca Massimiliano, altro osservatore arbitrale designato e presente ai fatti.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato consegue la responsabilità indiretta della Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo, applicando per analogia le sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 36 C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Al Sig. Barbagallo Gianluca, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società U.S.D. Atletico Catania, mesi due di inibizione;
- Alla U.S.D. Atletico Catania, ammenda di € 400,00=

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma del C.G.S

Il Presidente relatore

Avv. Ludovico La Grutta
Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 ottobre 2021

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA